

**OSSERVAZIONI Utilitalia DCO 100/2019/R/eel****SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE****PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

**Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia di messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Utilitalia accoglie con favore la presente consultazione, attesa ed auspicata dagli Operatori e che risponde a molti interrogativi delle Imprese, consentendo così un'evoluzione coerente del quadro regolatorio per il riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G.

Positivo, inoltre, il differimento del termine di presentazione delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico al 15 settembre 2019, fermo restando che è indispensabile il consolidamento del nuovo assetto regolatorio prima di tale data.

Il mantenimento del meccanismo di riconoscimento limitato ai costi di capitale – cfr. punto 1.10 –, nelle more degli orientamenti di ARERA circa l'evoluzione delle logiche di riconoscimento dei costi eventualmente basate sul concetto di spesa totale, pone importanti interrogativi limitatamente al riconoscimento degli OPEX. Le Associate, in particolare quelle in procinto di presentare la RARI nel 2019, manifestano **l'assoluta necessità che vengano riconosciuti i maggiori costi operativi netti sorgenti generati da un sistema di smart metering 2G** (maggior costo del personale per gestione dati misura, canoni software, canoni per il cloud, etc), non intercettati dagli attuali meccanismi tariffari e rispetto ai quali le Imprese sono disponibili a dare evidenza, ad esempio, parallelamente alla presentazione della RARI. Utilitalia si dichiara quindi da subito aperta al confronto per identificare le modalità con cui intercettare tali costi operativi sorgenti. Tra le ipotesi vagliate, suggeriamo una valorizzazione *ad hoc* della componente delle tariffe di riferimento T(RAV) per le Imprese che avviano il piano massivo di *roll-out* dei contatori 2G, specifica per Impresa e che traguardi, a partire dal livello di OPEX dei primi anni di *roll-out* dichiarato dall'Impresa, un costo efficiente che tenga conto anche dell'incomprimibilità di alcune voci dei nuovi costi operativi sorgenti, non direttamente o linearmente legate ad economie di scala.

Utilitalia inoltre, pur concordando con l'obiettivo di evitare "un Paese a due velocità", suggerisce di rimandare a successivo provvedimento il termine entro cui le Imprese con meno di 100.000 POD devono mettere in servizio un sistema di smart metering 2G, allorché saranno stabilite anche le modalità di riconoscimento dei costi per i sistemi di misura 2G per le Imprese in regime parametrico.

Osservazioni di Utilitalia - Prot. n. 1022/2019/E/R/e – GGG/am del 3 maggio 2019

Di seguito in risposta ai singoli spunti di consultazione le valutazioni specifiche della Federazione sulle proposte di modifica dell'attuale regolazione.

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

### **Cap 2 - Tempistiche di installazione dei sistemi di smart metering 2G e aspetti legati alla "verificazione periodica" dei misuratori**

***S1. Osservazioni sull'opportunità di estendere anche ai misuratori di energia elettrica in bassa tensione "post-MID" la facoltà di deroga in tema di scadenza della verifica periodica che è attualmente prevista dal decreto ministeriale 93 del 2017.***

Condividiamo l'iniziativa di trasmettere segnalazioni alle sedi competenti che tuttavia dovranno essere tempestive ed efficaci onde evitare che eventuali azioni di modifica della normativa primaria possano non essere compatibili con le prossime presentazioni della RARI per i DSO che intendessero avviare i piani di roll-out nel 2020. In tal senso è assolutamente necessario che ARERA tenga comunque conto del quadro normativo vigente in sede di approvazione del PMS2, così come richiamato al punto 2.12. In caso non sia possibile portare a positiva conclusione la prospettata interlocuzione, si ritiene inevitabile l'adozione di opportuni strumenti di flessibilità che rendano sostenibili i PMS2 di Operatori diversi dal maggiore ed evitino, di conseguenza, i rischi evidenziati in premessa.

***S2. Si concorda con l'orientamento di fissare che l'avvio della fase massiva debba avvenire al più tardi dal 2022 per le imprese con più di 100.000 clienti? Se no, perché?***

***S3. Si concorda con l'orientamento di prevedere il 31 dicembre 2026 come data ultima per la messa in servizio di un sistema di smart metering 2G delle imprese con meno di 100.000 clienti, ferma restando la facoltà per le imprese di anticipare rispetto a tale disposizione? Se no, perché?***

La riduzione del gap temporale rispetto al principale operatore di distribuzione, evitando il cosiddetto rischio di "un Paese a due velocità" riteniamo possa essere efficacemente perseguita con strumenti diversi da quelli prospettati nella delibera 646/16 e richiamati al punto 2.14 del DCO: "1) introdurre un esplicito obbligo di avvio di piani di messa in servizio massiva di sistemi di smart metering 2G (che ora si applicherebbero alle restanti nove imprese distributrici con più di 100.000 clienti); 2) intervenire sui parametri di riconoscimento dei costi dei sistemi 1G per disincentivare la prosecuzione di gestione di sistemi di smart metering in modalità 1G".

Le Imprese distributrici Associate, infatti, accoglierebbero con favore meccanismi tariffari – in parte già prospettati nel DCO con riferimento alla modifica del PCO2 – che consentano alle Imprese di mettere in servizio sistemi di misura 2G anche prima della fine della vita utile dei contatori 1G. La compressione temporale dei piani massivi, qualora garantisca il riconoscimento della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti residui degli 1G e contemporaneamente i costi dei sistemi 2G e risultasse operativamente sostenibile, consentirebbe di anticipare lo sfruttamento delle funzionalità dei sistemi 2G a beneficio dei clienti finali e del mercato a fronte di un aggravio di costi in capo alla collettività probabilmente limitato.

In quest'ottica anche la previsione di un termine ultimo per le Imprese distributrici per l'avvio dei piani di roll-out dei contatori 2G verrebbe superata, in ragione anche

Osservazioni di Utilitalia - Prot. n. 1022/2019/E/R/e – GGG/am del 3 maggio 2019

dell'assenza di informazioni a nostra disposizione che indicano reali rischi di posticipazione dei piani per le Imprese Associate con più di 100.000 POD.

ARERA, stabilite quindi le modalità di riconoscimento dei costi per le Imprese distributrici con più di 100.000 POD in esito alla presente consultazione, potrebbe inoltre rimandare a una successiva fase consultiva la disciplina applicabile per i DSO di minori dimensioni, come peraltro già suggerito nelle premesse.

**Cap. 3 - Aggiornamento delle disposizioni in tema di "percorso abbreviato" per l'approvazione dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G**

***S4. Si concorda con l'orientamento di prevedere una soglia unica e semplificata di ammissione al percorso abbreviato per tutte le imprese distributrici con un numero di clienti compreso tra 100.000 e 2.000.000? Se no, perché?***

Si concorda.

***S5. Osservazioni sul range di valori indicato per la condizione di spesa massima di capitale ai fini dell'accesso al "fast-track".***

Si chiede conferma che i valori proposti si riferiscano ad una soglia per l'ammissione al *fast track* omnicomprensiva, ossia una soglia euro/contatore 2G che racchiude tutte le voci di costo relative ad approvvigionamento ed installazione di contatori 2G, all'approvvigionamento ed installazione di concentratori e sistemi centrali nonché altre spese. In quest'ottica, al fine di evitare possibili discriminazioni tra Operatori e nell'ottica di perseguire comunque l'obiettivo di invarianza tariffaria, si ritiene corretto che il **valore unitario "base"** da assumere per le successive valutazioni debba essere **almeno 130€ /misuratore 2G** (da confrontarsi, a valori reali, con l'ammontare derivante dal PMS2 del singolo operatore) così da tener adeguatamente conto anche di particolari costi, come ad esempio quello relativo al sistema centrale di telegestione, che incidono più che proporzionalmente sugli operatori diversi dal principale che su quest'ultimo.

Saranno calcolate separatamente e valorizzate in aggiunta al valore unitario "base" le specificità di Operatori che ne portino evidenza (i.e. specificità del territorio/utenza servito).

***S6. Osservazioni sulla proposta di trattamento ad hoc per imprese che servono aree con alta incidenza di territorio montano con utenza diffusa in contesti rurali.***

Si condivide l'esigenza di intercettare i maggiori costi di installazione dei contatori per le Imprese distributrici operanti in zone prevalentemente montuose. Si chiede, al contempo, di consentire ai singoli Operatori la facoltà di presentare, in fase di presentazione della RARI, proprie specificità locali che comportino maggiori oneri di installazione (zone scarsamente popolate, accessibilità dei contatori in particolari aree, incidenza sul totale dei contatori trifase, etc.) e che tali peculiarità vengano considerate ai fini dell'ammissione al fast track.

**Cap. 4 - Aggiornamento delle disposizioni in tema di “piano convenzionale” ai fini dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G**

***S7. Si concorda con l’orientamento dell’Autorità di ridurre il gap temporale tra l’installazione di sistemi di smart metering 2G tra le rimanenti imprese distributrici ed e-distribuzione? Se no, perché?***

Vedi risposte agli spunti di consultazione del cap. 3.

***S8. Si concorda con l’orientamento di introdurre una nuova modalità di calcolo del PCO2 per le nove imprese distributrici che devono ancora avviare il PMS2? Se no, perché?***

Le ipotesi di aggiornamento del PCO2 sono condivisibili, fermo restando il riconoscimento di remunerazione ed ammortamenti in rate annuali costanti calcolate secondo il principio dell’invarianza finanziaria. Al fine di offrire quanto prima e a quanti più clienti possibile i benefici derivanti dalla disponibilità dei sistemi di smart metering 2G, si propone che l’effetto di anticipo del profilo convenzionale in sede di decisione sulla RARI possa prevedere effetti di accorciamento anche più marcati rispetto all’ipotesi di accorciamento a 3 anni di cui al BOX 2, così da recepire le particolarità dei diversi DSO. Da considerare inoltre i casi in cui il primo anno del PMS2 non coincida con il primo anno del PCO2: in tali situazioni un’accurata formulazione del PCO2 appare fondamentale onde evitare negativi effetti finanziari a causa del delay nel riconoscimento dei costi dei contatori 2G o ritardi nella possibilità per i clienti di beneficiare dei sistemi di smart metering 2G.

Si suggerisce pertanto, come ricordato al punto 4.13, che il PCO2 definito in sede di decisione sulla RARI possa subire una rimodulazione specifica per Impresa con opportuni coefficienti modulativi rispetto alle percentuali del profilo contabile che tengano conto delle peculiarità operativo finanziarie proprie di quel DSO.

Segnaliamo tuttavia che **le modifiche del PCO2 devono avere effetti esclusivamente per il riconoscimento dei costi dei contatori 2G, mantenendo il profilo convenzionale PCO2 non modificato per il riconoscimento dei costi dei sistemi di misura 1G fino alla fine della loro vita utile**. Si sottolinea, infatti, che in caso contrario si modificherebbe in modo sostanziale ed *ex post* il rendimento previsto dell’investimento effettuato, con un impatto fortemente negativo sugli operatori.

***S9. Si ritiene preferibile modulare l’effetto di anticipo in relazione alla spesa prevista, in modo da premiare le imprese più efficienti?***

L’efficienza di spesa delle Imprese è dipendente da molteplici fattori. Probabilmente e realisticamente a questo stadio di evoluzione della regolazione del riconoscimento dei costi (non ancora pienamente in un’ottica TOTEX) riterremmo preferibile che ARERA perseguisse l’obiettivo primario di favorire la riduzione temporale del gap nel roll-out massivo dei contatori 2G, anche in considerazione dell’eventualità che qualora ARERA volesse perseguire l’ipotesi di premiare le Imprese più “efficienti”, la definizione dei criteri di valutazione dell’efficienza dovrebbero essere sottoposti a specifica consultazione, con tempi non compatibili quindi con la stabilizzazione di un quadro regolatorio certo per i DSO che dovranno avviare i piani nel 2020.

**Cap. 5 - Penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering 2G**

**S10. Si concorda con l'orientamento di introdurre decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dei livelli attesi di performance del sistema di smart metering 2G? Se no, perché?**

**S11. Osservazioni sulle quantificazioni indicate e sulle modalità applicative delle decurtazioni tariffarie.**

In generale si possono comprendere le ragioni che muovono ARERA alla quantificazione delle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance dei sistemi 2G. Pur non possedendo l'esperienza on field di e-distribuzione le Associate hanno però da sempre manifestato preoccupazione circa l'effettiva possibilità di raggiungimento dei livelli di performance stabiliti dalla delibera 87/16 e sarebbero favorevoli ad un'estensione del periodo di monitoraggio dei livelli effettivi di performance con conseguente rinvio della definizione delle penalità, avviato a seguito della consultazione 457/16, in modo da ricomprendere anche le esperienze di altri DSO oltre a quella della principale impresa distributrice.

Parimenti, oltre all'importanza che vengano stabiliti meccanismi che evitino effetti di *double counting* delle penalità, dovrebbero essere riconosciute quali cause esimenti la responsabilità di mancato raggiungimento di un livello di performance, oltre alle cause di esclusione delle responsabilità del DSO previste esplicitamente dalla regolazione della qualità (TIQE), le seguenti ulteriori cause (elenco non esaustivo) che dovrebbero poter essere ricomprese nelle classificazioni TIQE:

- casi di mancata copertura telefonica di tutta la rete BT sottesa alla propria cabina di trasformazione e/o l'impossibilità di montare il concentratore anche in posizione diversa dalla cabina di trasformazione stessa;
- casi di disturbo della trasmissione via powerline identificati dal distributore dove il cliente non è reperibile, e/o rifiuta la sistemazione degli apparecchi elettronici e/o non è possibile filtrare il disturbo (in tali casistiche è sottinteso che contemporaneamente non funzionino nemmeno il canale di backup in radiofrequenza a 169 MHz);
- casi di irraggiungibilità momentanea del provider telefonico in aree di rete per più di 4 ore;
- casi di indisponibilità del caricamento dati per disservizio del Cloud del Sistema Informativo Integrato.

Si ricorda che tali cause esimenti valgono anche ai fini dell'erogazione degli indennizzi TIF, non applicabili per i contatori 2G a regime. Si precisa inoltre che meccanismi penalizzanti riferiti alle performance dei sistemi di misura 2G non potranno essere paralleli ad altri meccanismi penalizzanti quali gli indennizzi automatici TIF, coerentemente con l'analogo orientamento ARERA, spesso ricordato in sede consultiva, di evitare il *double counting* degli incentivi.

Si propone in aggiunta che ai fini del calcolo del livello annuale della *performance* si trattino a parte i giorni **festivi** - ed eventualmente i weekend -, ad esempio adottando, per il calcolo del livello effettivo, una media ponderata e attribuendo a tali giorni un peso <1 nella ponderazione. Tale proposta deriva dalla constatazione dell'elevato costo necessario per garantire la presenza del personale interno e, soprattutto, del notevole costo per assicurare il supporto tecnico anche in tali giornate. Ciò a fronte di benefici per l'utente sostanzialmente nulli e trascurabili per i clienti finali e per il sistema.

Infine, pur condividendo la presenza delle penali, si richiede altresì all'ARERA di valutarne un contenimento nei valori (i.e.: penale massima annua la metà di quella

proposta). Inoltre, in considerazione dei necessari tempi tecnici per la messa a regime del sistema smart metering 2G, si propone di valutare un meccanismo penalizzante “progressivo”. In termini pratici, questo potrebbe tradursi con scaglioni di penalità proporzionali allo sfioramento rispetto alle performance ex. delibera 87/2016. Analogamente, in considerazione delle probabili difficoltà operative che i DSO potrebbero incontrare nella fase di avvio del piano di sostituzione, potrebbe essere prevista per il primo anno una franchigia meno stringente (es.: 10%) nel meccanismo di decurtazione tariffaria per mancato avanzamento del PMS2.

***S12. Si concorda con l’orientamento di aggiornare le decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dell’avanzamento del PMS2? Se no, perché?***

Si condivide la proposta di modifica della metrica di avanzamento, utilizzando il valore effettivo dei soli misuratori 2G di prima messa in servizio.

**Cap. 6 - Ulteriori aspetti meritevoli di aggiornamento o di semplificazione**

***S13. Si hanno osservazioni sugli orientamenti presentati in questo capitolo?***

Limitatamente al posticipo della scadenza per la presentazione della RARI vedi le osservazioni in premessa.

Accogliamo con favore l’ipotesi di semplificazione dei contenuti del PMS2 per i DSO che intendono adottare una soluzione analoga a quella già consultata dal principale distributore.

Con riferimento infine alle tempistiche di messa a regime, condividiamo la possibilità di aggiornamento dei livelli di performance anche se le Imprese Associate al momento non sono in grado di fornire elementi utili nel corso della presente consultazione, non avendo ad oggi l’esperienza sul campo maturata invece da e-distribuzione. In tal senso riteniamo utile che ARERA riporti nella delibera in esito alla presente consultazione, le segnalazioni eventualmente pervenute da parte di e-distribuzione.

In merito alle proposte circa i livelli attesi di performance del sistema 2G e le tempistiche di messa a regime (criterio C-1.01), su cui si concorda, si ritiene opportuno precisare che la nuova granularità temporale è applicabile ai **territori significativamente rilevanti** e non solo ai comuni (come da lettera del punto 6.10 de Documento). Resta comunque inteso che quanto previsto per i territori rilevanti con più di 20.000 POD resta una mera facoltà del Distributore e non un obbligo.

Inoltre, sempre in materia del criterio precedentemente citato, si ritiene opportuno introdurre alcune precisazioni ai fini applicativi. In particolare, propone che tale criterio venga interpretato in **ottica “funzionale”**: nel caso di una cabina secondaria ricompresa fisicamente nel “territorio significativamente rilevante” da mettere a regime entro 120/180/240 giorni dalla messa a regime della prima cabina, ma che non alimenti alcun POD ricompreso in quel territorio (è il caso di alcune cabine “di confine” tra CAP di uno stesso comune o tra comuni diversi), si ritiene opportuno, anche da un punto di vista operativo, prevedere che la sua messa a regime avvenga seguendo le tempistiche di messa a regime del territorio in cui sono localizzati i POD da essa alimentati (ai fini regolatori viene cioè assegnata funzionalmente a questo secondo territorio, a prescindere dalla sua collocazione fisica).

Per quanto riguarda, infine, il trattamento delle spese funzionali al PMS2 eseguite prima dell’avvio del piano, si sottolinea che la proposta dell’Autorità genererebbe uno scostamento tra i dati patrimoniali rilevanti ai fini tariffari e i valori presenti nel bilancio civilistico/conti annuali separati. Si ritiene, quindi, maggiormente opportuno

Osservazioni di Utilitalia - Prot. n. 1022/2019/E/R/e – GGG/am del 3 maggio 2019

prevedere che questi dati siano (i) opportunamente evidenziati nel PMS2, (ii) comunicati, come preconsuntivi, nella raccolta dati RAB compilata nell'anno  $t-1$  (con  $t$ =anno avvio PMS2) e considerati ai fini della definizione della tariffa di riferimento provvisoria dell'anno  $t$ , senza l'applicazione dei meccanismi incentivanti previsti dalla regolazione 2G, (iii) ricompresi, come valori definitivi, nel perimetro del PMS2 a partire dall'anno  $t+1$ . Si precisa che nel caso l'Autorità voglia confermare la proposta avanzata in fase di consultazione sarebbe comunque necessario individuare un adeguato meccanismo per il riconoscimento dell'onere finanziario generato dall'ulteriore rinvio di un anno del riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati pre-avvio del PMS2 e a ciò funzionali.